

ALLEGATO originale dell'atto qui
registrato il 10 GIU 2019
N. 743 Serie 3

PIEGGIA CAVATTE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
E. DIENA

STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

"A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato denominata: **"A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - ODV"** siglabile **"A.V.O. - ODV"**.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di CIRIE'. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Tale variazione è di competenza del Consiglio Esecutivo.
4. È fatto divieto a chiunque di usare la sigla A.V.O. per qualsiasi scopo che non sia conforme allo spirito dell'Associazione. L'uso illecito di tale sigla sarà giudicato secondo le leggi vigenti.
5. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11

Art. 2

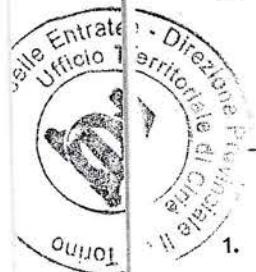
Scopi e finalità

1. L' ODV è apertita, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è laica, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione. L'A.V.O. si affianca alle strutture ospedaliere ed alle strutture alternative esistenti o che verranno costituite, non le sostituisce, ma collabora e le integra con un rapporto personale tra volontario ed anziano o ammalato, senza discriminazione alcuna, con una presenza non pietistica, ma cosciente e preparata: presenza non saltuaria, ma costante ed organizzata per dare un servizio rispondente alle esigenze degli anziani ed ammalati.
È scopo dell'Associazione proporre, attraverso l'opera dei volontari, la riscoperta dell'uomo nella pienezza della sua realtà fisica, psichica e morale.
Ai volontari è richiesto in modo indiscutibile, l'assoluto rispetto per le scelte di coscienza sia degli assistiti che degli altri volontari.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende:

- offrire un servizio efficiente, garantendo una prestazione adeguata e continuativa nei limiti dell'organico dell'Associazione;
- garantire un servizio qualificato, organizzando e formando i volontari e i soci perché siano in grado di svolgere la propria opera in maniera responsabile e qualificata.
- l'A.V.O. svolge la sua attività presso i centri sanitari, socio-assistenziali e, in caso di necessità presso il domicilio di coloro che sono in necessità. Le prestazioni di assistenza saranno erogate solo alle persone che si trovino in stato di bisogno e di solitudine o a favore dei loro congiunti che si dovessero trovare in stato di difficoltà fisica o psicologica all'interno delle strutture socio - sanitarie.;
- stipulare con le strutture descritte convenzioni atte a regolare i reciproci rapporti, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole parti contraenti;
- realizzare incontri, convegni e eventi informativi e formativi rivolti alla sensibilizzazione pubblica nei confronti dell'attività dell'associazione;
- collaborare e stipulare convenzioni con Enti, A.S.L., Comuni e Regione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni sono fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative annuali e contributi degli aderenti;



Ossorto
 Carlo
 Randin S.

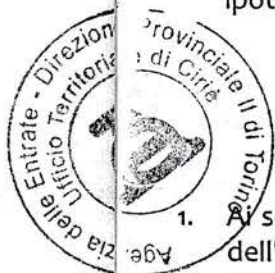
- b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - e. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. L'Associazione curerà la tenuta di un registro per l'inventario di eventuali beni (mobili e immobili).
 5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Ad ogni Socio all'atto dell'ammissione viene rilasciata una tessera di appartenenza all'A.V.O. che è l'unico documento che testimonia l'idoneità ad esercitare il volontariato organizzato.
3. Ogni socio dovrà continuare a completare nel tempo la sua preparazione partecipando a corsi di formazione e di aggiornamento che verranno predisposti.
4. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 20 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci/ o altro organo.
5. Il ricorso all'assemblea/o altro organo dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
6. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.



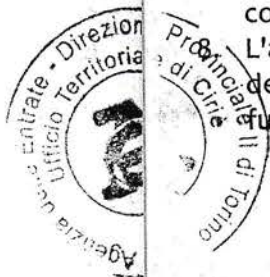
d. Ammissione
 Sordini S.
 Florio
 D. 11/16

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o scissione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto (la metà più uno dei soci); in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione dei soci;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle adunanze tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Ai restanti membri eletti possono essere affidati incarichi specifici.
5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.



L. Cerminara

Indice

St. Opolmen

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea e cura la tenuta dei libri sociali;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - e. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - f. Cura i rapporti con Ministeri, Uffici ed Enti che possono essere collegati all'Associazione.
 - g. Partecipa o delega Soci a Convegni, Giornate di studio etc. a carattere Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale.
 - h. Indice convegni, giornate di studio a carattere informativo e formativo per i Soci.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.
12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura della segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.



di Comunione
 Ing. Paolo
 Carlo Perone
 Le Opere

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e dalle delibere degli organi sociali dell'Associazione; convoca le Assemblee disposte dal Consiglio; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee; cura il tesseramento dei Soci di cui tiene aggiornato l'elenco; assiste il Presidente nel disbrigo degli affari.
2. Tiene, inoltre, la corrispondenza e controfirma gli atti ufficiali.
Il Segretario Generale per il disbrigo del suo mandato si avvale della Segreteria, la quale sarà costituita da Soci che volontariamente si presteranno al suo funzionamento. La Segreteria sarà a disposizione di tutte le strutture per la realizzazione di tutte le attività dell'Associazione.

Art. 15

Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, gli introiti ed esegue i pagamenti.

Art. 16

Comitato di controllo

1. Viene istituito nel corso dell'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da tre membri che nominano tra loro un Presidente. Questi coadiuvano il tesoriere per il controllo e la verifica dei conti del Consiglio Direttivo accertando che siano conformi alle disposizioni di Legge, di Statuto e di Regolamento di Assemblea.

Art. 17

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 (tre) anni e sono rieleggibili n. 3 (tre) volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti



L. Carriani

Inf. 10/10

Inf. 10/10

Inf. 10/10

Art. 18
Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19
Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20
Norme

Entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto l'Assemblea Ordinaria dei Soci delibererà il Regolamento.

Fino a tale data resta in vigore l'attuale Regolamento per le parti non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 21
Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

nte da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

PRESIDENTE

Andrzej Sifonius



LA SEGRETARIA

Giuseppina Cuioli

D. monette Raudene

L. Ammirante

Infante

Flavia Pucarelli

Le Opificio

AGENZIE DELLE ENTRATE		Reg. $\emptyset$
UFFICIO TERRITORIALE		Trs. _____
REGISTRATO IL 10 GIU. 2019		Cat. _____
AL N. 743	SPEC. 3	TOTALE $\emptyset$
TRIBUTI A FIANCO INDICATI IN _____ NO VERSATI CON _____		
Mod. F 23 ALLEGATO AL Mod. RP		



Per il Direttore Provinciale

E. DIENA

Il Funzionario delegato (*)

01660 600571

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

E. DIENA

COP1-1

ESSENTE
Bollo

10 GIU. 2019



Associazione Volontari Ospedalieri onlus

Via Nazioni Unite n. 32 - 10073 CIRIE' (TO)
011-92015720011

Contatti: e-mail: avo.cirie@libero.it
Telefono: 3314618062



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

**per modificare lo statuto ai sensi del
D.Lgs 03/07/2017 n° 117**

Indata nulla la prima convocazione,

data **29 maggio 2019,**

alle ore **20,30**

presso **la Sala Congressi Ospedale Civile di Cirie'**

in **Via Battitore n. 7/9 - 10073 CIRIE' - TORINO**

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente Sig.ra PARDINI Silvana dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra CUATTI Graziella e Vice Segretaria Caudera Simonetta.

Il Presidente constata che sono presenti 60 soci, di cui 40 in proprio e 20 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale ODV 5.7.2.3

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 60; contrari 0; astenuti 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

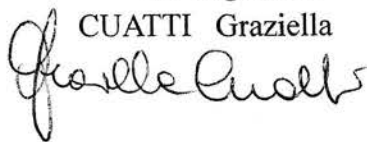
Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

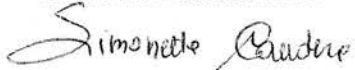
La Segretaria

CUATTI Graziella



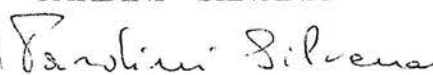
La Vice Segretaria

CAUDERA Simonetta



il Presidente

PARDINI SILVANA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' - MODALITA' ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE - (Art. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **PARDINI SILVANA**
nata a **Prazzo (Cuneo)** Il **28 ottobre 1944**
residente a **San Francesco al Campo (Torino)** in via **San Carlo n. 81/5**
in qualità di **Presidente dell'Associazione:**
A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - ODV"
con sede legale in **CIRIE' (Torino) Corso Nazioni Unite n. 32**
Codice Fiscale **(dell'Associazione) n. 92015720011**
a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale prevista nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamati dall'art. 75, dello stesso D.P.R

DICHIARA
(barrare esclusivamente quanto interessa)

che l'Organizzazione di volontariato: **"A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI "**

☐ ha variato la propria denominazione da: _____
a: _____

☒ ha provveduto ad aggiornare il codice fiscale della Presidente in data **04/10/2018**
all'Ufficio di **CIRIE'** dell'Agenzia delle Entrate

☒ ha provveduto a modificare il proprio statuto

e allega, copie

1. del **verbale di assemblea straordinaria** per approvazione modifiche statutarie;
2. dello **statuto aggiornato.**

debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Ciriè, li 17-06-2019

(luogo, data)

Il dichiarante

Silvana PARDINI
Pardini Silvana

(firma per esteso e leggibile)

Allega copia del documento d'identità Carta di identità **numero AU7503164**

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679..